



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“San Tommaso d’Aquino”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via A. De Gasperi, 21 83035 - Grottaminarda (AV) Tel. Fax 0825 441008  
con sezioni associate di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado in Melito Irpino (AV)

Sito Web: [www.icgrottaminarda.edu.it](http://www.icgrottaminarda.edu.it)

e-mail: [avic88200p@pec.istruzione.it](mailto:avic88200p@pec.istruzione.it) – [avic88200p@istruzione.it](mailto:avic88200p@istruzione.it)

Cod. Fisc. 90015560643- Codice Univoco:UF6P6L



### Circ. n. 13

ISTITUTO COMPRENSIVO - -GROTTAMINARDA  
Prot. 0005761 del 19/09/2023  
IV (Uscita)

- Al personale Docente
- Ai genitori/tutori/affidatari
- Agli alunni - alunne
- Al D.S.G.A
- Al personale ATA
- Al Sito web
- Agli Atti

## Oggetto: uscita autonoma degli alunni e delle alunne minori di 14 anni.

Si comunica alle SS.LL. che, L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili - Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”, ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”.

Pertanto alla luce delle disposizioni normative in materia di uscita degli alunni da scuola (Legge n.172 del 4 dicembre 2017, art. 19 bis), l’uscita autonoma al termine delle lezioni per i ragazzi della **Scuola Secondaria di I grado**, potrà essere concessa previa presentazione di formale autorizzazione da parte dei genitori/affidatari/tutori legali.

La norma attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto ambientale, la facoltà di autorizzare l’istituzione scolastica a consentirne l’uscita autonoma dai locali **al termine delle lezioni**.

La norma considera l’uscita autonoma dell’alunno come attività utile a realizzare un processo volto alla sua auto-responsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale.

Le richieste di autorizzazione prevedono, da parte dei genitori o tutori degli allievi, un’attenta valutazione dei diversi fattori ambientali e individuali, prendendo atto della scelta del legislatore che ha trasferito un ruolo prevalente alla determinazione genitoriale.

Conseguentemente l’autorizzazione può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti due fattori:

1. Grado di autonomia del minore: maturità psicofisica dell’alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
2. Specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità;

## **L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.**

Si allega alla presente:

-**Modulo di autorizzazione**, scaricabile anche dalla sezione modulistica del sito istituzionale, che dovrà essere inviato via posta elettronica al seguente indirizzo [AVIC88200P@istruzione.it](mailto:AVIC88200P@istruzione.it) compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori/tutori/affidatari, congiuntamente alla fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori/tutori/affidatari.

Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori

dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Si precisa che le autorizzazioni avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso, fermo restando la possibilità di revoca.

**I coordinatori di classe sono invitati** a rapportarsi con i **docenti della classe** e con l'ufficio di segreteria, sezione alunni:

- La raccolta delle dichiarazioni presentate dai genitori;
- La stesura di un elenco cartaceo in cui indicare la "modalità di uscita", da custodire in classe e condividere con i docenti nell'area relazioni del registro elettronico.

Nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori/tutori/affidatari, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori/tutori/affidatari o ad altro adulto da loro delegato.



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Antonietta Rizzo

Assunzione di responsabilità di entrambi i genitori/tutori/affidatari sensi dell'art.2043 del CPC nel ri-trasferimento di responsabilità sulla vigilanza e la custodia del minore dalla scuola alla famiglia per il percorso in autonomia dello studente da casa a scuola, al termine dell'orario di lezione/per pranzo a casa/dopo le attività extracurricolari su esplicita scelta consapevole della famiglia, ai sensi dell'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n.172 del 4/12/2017

I sottoscritti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

padre/madre/tutore/affidatario dell'alunno/a \_\_\_\_\_

Iscritto/a alla classe \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_ della Scuola \_\_\_\_\_ plesso \_\_\_\_\_ di

codesto istituto,

- **VISTI** gli artt.2043, 2047 e 2048 del codice civile;
- **VISTO** l'art. 61 della legge n. 312 dell' 11/07/1980;
- **VISTO** l'art. 591 del C.P.;
- **VISTO** l'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n.172 del 4/12/2017;
- **CONSAPEVOLE** che nell'esercizio della patria potestà rientrano gli obblighi di tutela e di sicurezza dei minori;
- **CONSAPEVOLE** che l'incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
- **CONSAPEVOLE** che i genitori rispondono di danni arrecati a se stessi o a terzi da parte dei propri figli in virtù del disposto articolo del codice civile relativo alla "culpa in educando";
- **CONSAPEVOLE** che nel trasferimento di responsabilità nella vigilanza dei minori alla scuola, all'atto dell'iscrizione, questa ne ha la custodia e la responsabilità per la durata del tempo scuola e delle attività extracurricolari o esterne (viaggi di istruzione, visite, guidate, ) previste dall'offerta formativa;
- **PRESO ATTO** e sottoscritto il patto formativo sui reciproci diritti e doveri;
- **PRESO ATTO** e visionato il regolamento sulla vigilanza – accoglienza e sorveglianza degli alunni predisposto dalla scuola ed approvato nel regolamento di istituto dal consiglio di istituto per l'anno scolastico in corso e pubblicato sul sito della scuola;
- **PRESO ATTO** delle direttive impartite dal dirigente con apposita circolare interna e pubblicata sul sito della scuola relativamente all'obbligo per i genitori di prelevare i propri figli a scuola in quanto minorenni;
- **CONSAPEVOLE** che terminata la giornata scolastica (e analogamente per andare a consumare il pranzo a casa, o al termine delle attività extracurricolari ) il mancato prelevamento del minore ri-trasferisce la responsabilità di custodia e di vigilanza sui genitori e si configura in termini di abbandono di minore, per cui la scuola è tenuta a rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza;
- **VALUTATO**
  - il grado di maturità e di responsabilità del minore sopra descritto;
  - la sua accertata e sperimentata capacità di saper percorrere il tratto da scuola a casa autonomamente;
  - la necessità di educare il minore gradatamente alla conquista di autonomie e di senso di responsabilità;
- **CONSAPEVOLI** che terminato l'orario scolastico la scuola termina i propri doveri di vigilanza nei confronti del proprio/a figlio/a e tale responsabilità viene ri-trasferita ai genitori esercenti la patria potestà.

#### DICHIARANO

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola, di condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
- di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
- di essere impossibilitati a garantire all'uscita da scuola, al termine delle lezioni, come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne delegato;
- di assumersi ogni responsabilità relativa alla culpa in vigilando autorizzando i docenti delle lezioni curricolari/extracurricolari a lasciare che il proprio/a figlio/a \_\_\_\_\_ rientri da scuola a casa
- che il tragitto dall'abitazione del minore alla scuola è il seguente:  
\_\_\_\_\_  
che \_\_\_\_\_
- che il suddetto tragitto è sufficientemente sicuro, privo di percorsi o attraversamenti particolarmente rischiosi e che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
- di impegnarsi ad informare la scuola tempestivamente qualora il percorso sopra descritto abbia a modificarsi;
- che l'età del/della proprio/a figlio/a, è congrua con il suo un rientro autonomo a casa dalla scuola;
- che il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a è tale da poter giustificare un rientro non accompagnato;
- che il minore troverà comunque qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione

## AUTORIZZANO

Ai sensi dell'art. 19 bis della l. 172 del 04/12/2017, l'Istituto Comprensivo "San Tommaso D'Aquino" di Grottaminarda (AV), nella persona del Dirigente scolastico pro-tempore, a consentire l'uscita autonoma del suddetto minore dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, anche in caso di variazione di orario (ad. esempio sciopero, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curriculare o extracurriculare prevista dal POF 2023/24 e anche con specifico riferimento al tempo di sosta presso la fermata del mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni salita e/o discesa del mezzo predetto.

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza e ha efficacia per l'anno scolastico in corso.

I sottoscritti si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l'uscita da scuola del minore senza accompagnatori.

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata non preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l'orario di lezione e si impegnano, in tali eventualità, a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata.

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA  
ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta /richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambe i genitori.

FIRMA  
GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO UNICO FIRMATARIO

\_\_\_\_\_